



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA CONFERENZA PROVINCIALE
DELLE ELETTE E DELLE AMMINISTRATICI**

Il testo del presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 12.07.2010, è in vigore dal 01.08.2010.

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE.....	4
ART. 2 - OBIETTIVI.....	4
ART. 3 - SEDE E RISORSE.....	5
ART. 4 - ORGANI DELLA CONFERENZA E TERMINI PER LA LORO COSTITUZIONE	5
ART. 5 - L'ASSEMBLEA PLENARIA.....	6
ART. 6 - LA PRESIDENTE DELLA CONFERENZA	7
ART. 7 - L'UFFICIO DI PRESIDENZA	7
ART. 8 - I GRUPPI DI LAVORO.....	8
ART. 9 - ADESIONE ALLA CONFERENZA.....	8

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. In attuazione dell'art. 34 dello Statuto della Provincia di Bologna è istituita, quale luogo di raccordo e dialogo fra le Elette e le Amministratrici del territorio, la Conferenza Provinciale delle Amministratrici.
2. La Conferenza provinciale delle Elette e delle Amministratrici, denominata nel presente regolamento Conferenza, è composta di diritto da tutte le donne elette e/o nominate negli organi di governo degli Enti locali del territorio provinciale di Bologna, per tutta la durata del mandato. Ne fanno anche parte le componenti del Consiglio dei cittadini stranieri della Provincia di Bologna per tutta la durata del mandato. La Conferenza è, inoltre, composta dalle donne del territorio elette e nominate nel Consiglio e nella Giunta Regionale, nel Parlamento e nel Governo italiano nonché nel Parlamento e nella Commissione Europea per tutta la durata del mandato.

ART. 2 - OBIETTIVI

1. La Conferenza promuove la rappresentanza istituzionale delle donne come concreto sostegno al miglioramento della democrazia rappresentativa del Paese, rafforza la relazione tra le Elette e le Amministratrici per consolidare il contributo qualificato delle donne con responsabilità istituzionali e di amministrazione nella programmazione e nella realizzazione delle politiche del territorio, si candida quale punto di riferimento per promuovere il punto di vista delle donne in ogni attività della Pubblica Amministrazione, propone politiche per favorire le migliori forme di dialogo e di proposta con le donne dentro e fuori le Istituzioni pubbliche del territorio bolognese.
2. A tal fine la Conferenza si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
 - affermare e consolidare la presenza delle donne nelle Istituzioni locali quale sostegno ad una migliore democrazia rappresentativa;
 - promuovere il punto di vista delle Elette e delle Amministratrici su tutti i temi politici e gestionali di interesse /competenza delle Amministrazioni locali;
 - promuovere la piena affermazione dei diritti delle donne, valorizzando la differenza di genere e le pari opportunità tra uomo e donna;
 - svolgere funzioni propositive in materia di partecipazione attiva delle donne alla vita politica e istituzionale, promuovendo anche momenti di approfondimento e di discussione di cultura politica.

3. Per raggiungere i predetti obiettivi la Conferenza può, in via esemplificativa, compiere le seguenti attività:
- sostenere, anche in raccordo con gli organismi delle pari opportunità, ricerche, studi e iniziative funzionali al raggiungimento degli obiettivi;
 - promuovere in rete azioni amministrative finalizzate alla diffusione delle azioni positive;
 - raccordarsi con le realtà esistenti sul territorio per accrescere la presenza e il ruolo delle donne nelle Istituzioni, nella organizzazione sociale, economica e culturale.

ART. 3 - SEDE E RISORSE

1. La Conferenza ha sede presso la residenza dell'Amministrazione Provinciale.
2. La Provincia mette a disposizione della Conferenza risorse strumentali, locali idonei e risorse economiche per l'esercizio delle sue funzioni, compatibilmente con le previsioni di bilancio.

ART. 4 - ORGANI DELLA CONFERENZA E TERMINI PER LA LORO COSTITUZIONE

1. Gli Organi della Conferenza sono:
 - l'Assemblea Plenaria
 - l'Ufficio di Presidenza
 - la Presidente
2. Gli organi della Conferenza vengono di norma costituiti entro 90 giorni dalla convalida degli eletti del Consiglio Provinciale; in sede di prima istituzione vengono costituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Alla scadenza del mandato amministrativo, la Conferenza provinciale delle Elette e delle Amministratrici rimane in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti e del nuovo Presidente della Provincia.

Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo delle rappresentanti dei soli Comuni interessati dalle elezioni: in tali casi le amministratrici elette fanno immediatamente parte di diritto dell'Assemblea Plenaria, che provvederà alle eventuali surroghe.

ART. 5 - L'ASSEMBLEA PLENARIA

1. L'Assemblea Plenaria è formata da tutte le donne individuate nel precedente art. 1, comma 2, ed ha funzioni di indirizzo e controllo delle attività della Conferenza.
2. Sono in capo all'Assemblea Plenaria tutte le iniziative per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2. Si riunisce almeno due volte l'anno e deve approvare il programma generale delle attività redatto sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dall'Assemblea stessa, oltre alla relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dall'Ufficio di Presidenza e dai Gruppi di lavoro.
3. Compete, altresì, all'Assemblea Plenaria:
 - la nomina delle componenti l'Ufficio di Presidenza;
 - la costituzione di Gruppi di Lavoro con l'indicazione della composizione, del coordinamento, dei rispettivi compiti e la nomina, per ciascun gruppo, di una Coordinatrice e di una vicaria;
 - la elezione della Presidente dell'Assemblea Plenaria, nel caso di cui all'art. 6, comma 1, 3° capoverso, nonché l'elezione della Vicepresidente dell'Assemblea Plenaria, nel caso di cui all'art. 6, comma 2, 3° capoverso;
 - l'individuazione e l'approvazione degli obiettivi e degli indirizzi della Conferenza.
4. L'Assemblea Plenaria è convocata dalla Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata:
 - di almeno 1/5 delle sue componenti ovvero
 - delle donne, elette o nominate, che rappresentino almeno 10 Comuni ovvero
 - dell'Ufficio di Presidenza,con avviso spedito a ciascuna componente almeno dieci giorni prima della seduta, di norma con l'ausilio della posta elettronica istituzionale. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora della adunanza nonché l'elenco delle materie oggetto della discussione.
4. Le sedute dell'Assemblea Plenaria sono valide se regolarmente convocate, con la presenza di almeno un quarto delle componenti in prima convocazione e di un ottavo in seconda convocazione.
6. L'Assemblea Plenaria delibera a maggioranza delle presenti. Delle decisioni assembleari viene redatto verbale.

ART. 6 - LA PRESIDENTE DELLA CONFERENZA

1. La Presidenza della Conferenza è in capo alla Provincia di Bologna. Qualora la carica di Presidente dell'Ente sia ricoperta da una donna, ella assume di diritto la Presidenza dell'Assemblea Plenaria. In caso contrario, l'Assemblea Plenaria, convocata dal Presidente della Provincia entro 60 giorni dalla convalida delle elette/degli eletti, elegge, a maggioranza assoluta delle presenti, la Presidente tra le proprie componenti di maggioranza rappresentanti l'Ente Provincia. La Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
2. La Vicepresidenza della Conferenza è in capo alla Provincia di Bologna. Qualora la carica di Presidente della Prima Commissione Consiliare dell'Ente sia ricoperta da una donna, ella assume di diritto la Vicepresidenza dell'Assemblea Plenaria. In caso contrario, l'Assemblea Plenaria elegge, a maggioranza assoluta delle presenti, la Vicepresidente tra le proprie componenti di minoranza rappresentanti l'Ente Provincia. La Vicepresidente dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
3. La Presidente convoca le sedute dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, ne predispone l'ordine del giorno, presiede i lavori, guida la discussione, proclama l'esito delle votazioni.

ART. 7 - L'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito da 17 componenti: la Presidente della Conferenza, che lo presiede, la Vicepresidente, e l'Assessore alle Pari opportunità della Provincia che vi partecipano di diritto; 14 nominate dall'Assemblea Plenaria, 3 in rappresentanza delle consigliere provinciali di cui una di minoranza e due di maggioranza, almeno 10 in rappresentanza dei Comuni, di cui almeno 5 tra le consigliere comunali; farà, inoltre, parte dell'Ufficio di Presidenza una tra le consigliere dei Quartieri del Comune di Bologna. Nell'ambito delle 10 componenti in rappresentanza dei Comuni deve essere garantita la rappresentanza delle forze politiche che sono in minoranza in Consiglio Provinciale.
2. L'Ufficio di Presidenza istruisce i lavori dell'Assemblea Plenaria, dà esecuzione alle determinazioni da essa assunte e, comunque, compie ogni attività utile per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2. L'Ufficio di Presidenza può invitare a partecipare ai propri lavori, senza oneri per la Provincia, Amministratori ed esperti in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno per l'approfondimento di particolari tematiche.

3. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se regolarmente convocate, di norma con l'ausilio della posta elettronica istituzionale, con la presenza della maggioranza delle componenti in prima convocazione e con la presenza di 6 componenti in seconda convocazione. Esso delibera a maggioranza delle presenti. Le riunioni vengono verbalizzate.

ART. 8 - I GRUPPI DI LAVORO

1. La Conferenza potrà costituire Gruppi di lavoro che svolgono compiti di supporto e collaborano come organi consultivi all'Assemblea Plenaria.
2. L'Assemblea Plenaria ne definisce la composizione e il coordinamento, con criteri basati sul pluralismo politico e istituzionale rappresentati nell'Assemblea Plenaria stessa, nominando per ciascun gruppo una Coordinatrice e una vicaria.

ART. 9 - ADESIONE ALLA CONFERENZA

1. Il Consiglio Provinciale provvede a trasmettere la delibera di costituzione della Conferenza Provinciale delle Amministratrici agli Enti locali per una possibile presa d'atto e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.